Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1970.

Nomina del commissario dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, relativa alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1968, con il quale è stato conferito all'ing. dott. Angelo Tomelleri l'incarico di commissario del Governo dell'ente predetto per il quadriennio 1968-1972;

Viste le dimissioni presentate dall'ing. dott. Tomelleri in data 22 aprile 1970 perchè candidato alle elezioni regionali;

Ritenuto di procedere, in dipendenza di tali dimissioni, alla nomina del nuovo commissario dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il rimanente periodo del quadriennio in corso;

Visto l'art. 9 della citata legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Decreta:

L'avv. Marino Corder è nominato commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, a decorrere dalla data del presente decreto, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

RUMOR

(8164)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di sci alpino 1970 in Val Gardena.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di sci alpino 1970 in Val Gardena;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm. 30×40; formato stampa: mm. 26×36; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: sedici milioni di esemplari da L. 50 e dieci milioni da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta del valore da L. 50, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta uno sciatore nella classica posizione di discesa, impegnato in un passaggio molto ripido. Nella vignetta del valore da L. 90, che si sviluppa anch'essa in senso verticale, si intravede, a sinistra, il Gruppo del Sella, con parete a strapiombo, denominata delle « Meisules ». A destra è raffigurato il Sassolungo, simbolo della Val Gardena. Ai piedi di queste montagne, i campi di neve sui quali saranno disputati i campionati. Le leggende, disposte in ambedue i francobolli in modo da inquadrare per tre lati la vignetta, sono le seguenti: in alto, su due righe e per tutta la larghezza del formato, la scritta: « CAMPIONATI DEL MONDO SCI ALPINO F. I. S. 1970 »; lungo il lato sinistro, messa verticalmente e leggentesi dal basso in alto, la leggenda « VAL GARDENA DOLOMITI »; alla base, a sinistra la parola « ITALIA » e a destra la indicazione del valore. Nell'angolo formato dalle leggende, in alto a sinistra, è riprodotto l'emblema dei campionati, formato da tre cerchi intersecantisi — celeste quello superiore, rosso l'inferiore e giallo il terzo — messi a triangolo, con il vertice volto a destra e attraversati da una freccia stilizzata, di colore celeste, alla cui estremità di sinistra sono, superiormente ed in rosso, la sigla « F. I. S. » e, inferiormente ed in celeste, la data « 1970 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8165)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'11ª giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 979, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dell'11ª Giornata del francobollo;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 25. Detto valore è stampato in calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 24×40; formato stampa: mm. 20×36; la perforatura è di 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; colore: bleu; quartino di cinquanta esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, poggia sul lato lungo del francobollo, ed è formata da una composizione che, su di un fondo di fabbricati, presenta, in primo piano, una diligenza del servizio postale Sondrio-Tirano del 1903 tirata da due pariglie di cavalli. Alla base del francobollo per tutta la lunghezza del medesimo vi è la leggenda « XI GIORNATA DEL FRANCOBOLLO »; in alto nel cielo la leggenda « ITALIA » seguita dall'indicazione del valore « L. 25 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8166)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Determinazione delle quote per spese generali, per amministrazione e per manutenzione ordinaria e straordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi della ex Gestione INA-Casa, in applicazione dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 352.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, contenente norme per la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Viste le norme di attuazione della richiamata legge n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 352, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 60 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 1471;

Considerata la necessità di addivenire alla determinazione dell'ammontare delle quote spettanti, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, modificato dall'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 352, agli istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato ed agli altri enti di cui all'art. 4 della predetta legge n. 60, per spese generali da corrispondersi dagli assegnatari di cui al quinto, al sesto e nono comma del suindicato art. 6 della legge n. 60, per amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome o condominiali, nonchè di fissare i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prévalente proprietà degli enti sopra richiamati;

Sentito il parere del comitato centrale per la predisposizione del programma di costruzione di case per lavoratori in merito alla determinazione delle quote di manutenzione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare della quota per spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari, all'I.N.C.I.S. ed agli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, da parte degli assegnatari indicati al quinto, sesto e nono comma dell'art. 6 della stessa legge n. 60, quale risulta dalla modificazione ad esso articolo apportata dall'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 352, è determinato in L. 100 mensili a vano.

Detta quota compensa i servizi di vigilanza per quanto attiene alla tutela della proprietà, di riscossione e rendicontazione delle rate di ammortamento e dei canoni di locazione di cui ai commi settimo ed ottavo dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, come sopra modificato, compreso l'onere del non riscosso per riscosso di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Art. 2.

L'ammontare della quota di amministrazione, da corrispondersi agli enti suindicati, a' termini dei commi decimo e undicesimo dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, come sopra modificato, da parte degli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi quinto, sesto e nono dello stesso art. 6, viene determinato in L. 180 mensili a vano.

Detta quota compensa, oltre i servizi di vigilanza, per quanto attiene alla tutela della proprietà, di riscossione e di rendicontazione delle rate di ammortamento e dei canoni di locazione di cui al precedente art. 1, anche il servizio di amministrazione, in esso comprese le spese sostenute dagli enti per tasse, imposte e assicurazione dei fabbricati.

Le quote, a carico degli assegnatari, per il funzionamento dei servizi di portierato, illuminazione delle parti comuni, riscaldamento, ascensore, erogazione acqua parti comuni, rimozione immondizie e per servizi in genere saranno determinate dagli enti in base ai servizi effettivamente previsti e conguagliate sulla base delle spese effettivamente sostenute. I relativi consuntivi dovranno essere approvati dagli uffici del genio civile competenti per territorio.

Art. 3.

L'ammontare della quota per manutenzione ordinaria, da corrispondersi agli enti suddetti, a termini dei commi decimo e dodicesimo dell'art. 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, come sopra modificato, da parte degli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le Amministrazioni autonome o condominiali di cui ai commi quinto, sesto e nono dello stesso art. 6, viene determinato come segue:

Per le provincie di: Alessandria - Asti - Cuneo - Novara - Torino - Vercelli - Aosta - Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Milano - Sondrio - Varese - Genova - Imperia - Roma;

L. 280 vano mese

Per le provincie di: Mantova - Pavia - Bolzano - Trento - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Gorizia - Trieste - Udine - Pordenone - La Spezia - Savona - Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Siena - Perugia - Terni - Ancona - Ascoli Piceno - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo - Napoli

L. 240 vano mese

Per le provincie di: Belluno - Macerata - Pesaro e Urbino - Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Campobasso - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto - Catania - Palermo

L. 200 vano mese

Per le provincie di: Matera - Potenza - Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - Agrigento - Caltanissetta - Enna - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Cagliari - Nuoro - Sassari

L. 160 vano mese

Resta stabilito che con le somme versate sulla base delle quote sopraindicate si farà fronte alle spese di manutenzione ordinaria nei limiti delle somme stesse. Ove l'importo delle spese di manutenzione dovesse superare i fondi all'uopo accantonati, si procederà ad ulteriori versamenti.

I prezzi che saranno tenuti a base per la determinazione delle spese di manutenzione ordinaria saranno quelli stabiliti dagli uffici Provinciali del genio civile riferentisi alle opere di manutenzione maggiorati dall'aliquota per spese tecniche ed amministrative dovute agli istituti autonomi per la case popolari.

Di dette spese di manutenzione gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a fornire rendiconto generale ai comitati provinciali GES.CA.L., ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 352.

Per quanto concerne la qualificazione delle opere di manutenzione ordinaria si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 17 luglio 1959.

Art. 4.

La manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, verrà attuata dagli enti stessi, salvo delega in favore delle amministrazioni autonome di cui sopra.

Il fondo per detta manutenzione verrà costituito mediante versamento di quote mensili da parte degli assegnatari degli alloggi, commisurate, per le quattro zone sopraspecificate, rispettivamente in L. 100, 80, 60 e 50 vano mese.

A lavori eseguiti verrà operato il conguaglio con le spese effettivamente sostenute, sulla base di consuntivi da approvarsi dagli uffici del genio civile competenti per territorio.

Per la redazione delle perizie, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria, sono dovuti in favore degli enti i compensi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano nei riguardi degli alloggi per i quali sia intervenuta la consegna agli enti amministratori.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(8137)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Fornace Bellarosa di Campogalliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornace Bellarosa di Campogalliano (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Bellarosa di Campogalliano (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 dicembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 30 dicembre 1969 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 dicembre 1969 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Ghigi Morciano di Morciano di Romagna (Forlì), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 30 aprile 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8146)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Conferma del commissario dell'Ente nazionale corse al trotto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio direttivo dell'Ente nazionale corse al trotto ed è stato nominato commissario dell'ente l'ing. Antonio Carena con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione e con quelli dell'assemblea dei soci in materia di proposte di modifiche statutarie;

Considerato che il riordinamento in atto del settore ippico rende necessaria la prosecuzione dell'attuale gestione straordinaria dell'ente;

Decreta:

L'ing. Antonio Carena è confermato nella carica di commissario governativo dell'Ente nazionale corse al trotto con gli stessi poteri a lui conferiti con il decreto di nomina del 6 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(8147)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Ferrari Claudio di Ferrari Luigi & C. - fornace laterizi, di Collegarola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Ferrari Claudio di Ferrari Luigi & C. - fornace laterizi di Collegarola (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ferrari Claudio di Ferrari Luigi & C. - fornace laterizi, di Collegarola (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8140)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione dell'immobile, sito in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.3/4720 in data 10 agosto 1970, sentito il Ministro per il tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Ancona, via Martiri della Resistenza, di proprietà dell'Impresa « Mariani Natale », per un prezzo non superiore a L. 195.000.000 (centonovantacinquemilioni).

(8153)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 8 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 8 » che la Società italiana esplosivo Cheddite intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Aulla (Massa Carrara), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria e in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8172)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « S.N. »

La polvere da caccia denominata « S.N. » fabbricata dalla società Snia Viscosa nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8175)

Riconoscimento degli artifici pirotecnici denominati « Satellite », « Bombetta a strappo » e « Bottiglietta a strappo ».

Gli artifici pirotecnici denominati « Satellite », « Bombetta a strappo » e « Bottiglietta a strappo », fabbricati dalla ditta Jessen e Co. di Amburgo (Repubblica Federale Tedesca), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(8176)

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970 il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8268)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970 il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8269)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8270)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8271)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8272)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 690.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8273)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8274)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Nardò (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 294.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8275)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8276)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8277)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.080.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8278)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1970, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8279)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.157.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8280)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 25 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	627,10	626,10	626,35	626,25	624,90	625,05	625,25	626,25	625,01	626 —
Dollaro canadese	614,80	613,30	615 —	614,80	611,50	612,30	614,75	614,80	612,30	615 —
Franco svizzero	145,85	145,57	145,75	145,61	145,30	145,40	145,61	145,61	145,38	145,50
Corona danese	83,62	83,47	83,50	83,495	83,10	83,33	83,50	83,495	83,33	83,40
Corona norvegese	87,84	87,05	87,75	87,68	87,40	87,50	87,65	87,68	87,49	87,60
Corona svedese	121,11	120,85	120,90	120,86	120,60	120,65	120,88	120,86	120,65	120,85
Fiorino olandese	174,26	173,80	173,90	173,85	173,40	173,45	173,84	173,85	173,43	173,90
Franco belga	12,63	12,612	12,615	12,617	12,65	12,60	12,615	12,617	12,59	12,60
Franco francese	113,54	113,38	113,36	113,405	113,10	113,24	113,41	113,405	113,22	113,45
Lira sterlina	1496,90	1493,15	1493,10	1493,60	1492,25	1490,90	1493,10	1493,60	1491,55	1494 —
Marco germanico	172,69	172,40	172,43	172,45	172,30	172,10	172,44	172,45	172,13	172,50
Scellino austriaco	24,30	24,26	24,27	24,26	24,25	24,22	24,2625	24,20	24,22	24,32
Escudo portoghese	21,92	21,91	21,90	21,90	21,70	21,85	21,88	21,90	21,85	21,85
Peseta spagnola	9,01	9 —	9 —	9,001	8,90	8,90	9 —	9,001	8,93	9 —

Media dei titoli del 25 agosto 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,575
» 5 % (Ricostruzione)	82,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	79 —
» 5 % (Città di Trieste)	78,525
» 5 % (Beni esteri)	75,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,775
» 5,50 % » » 1968-83	81,10
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	626,25
Dollaro canadese	614,775
Franco svizzero	145,61
Corona danese	83,497
Corona norvegese	87,665
Corona svedese	120,87
Fiorino olandese	173,845
Franco belga	12,616
Franco francese	113,407
Lira sterlina	1490,35
Marco germanico	172,445
Scellino austriaco	24,261
Escudo portoghese	21,89
Peseta spagnola	9 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 48.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1970

(8124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Latina

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1970, n. 349, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Latina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8218)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel comunicato relativo agli importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1969-70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1970 per gli importi dal 7 aprile 1970 al 12 aprile 1970, per colza e ravizzone, in luogo di: « U.C. 8,350 », leggasi: « U. C. 8,530 ».

(8182)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5 (già via Cimabue, 9/4)	Alfa farmaceutici	Vaccino antitubercolare	Decreto n. 4731 del 24 aprile 1970	
2	Napoli, via Argine - Traversa Tavernole	Lab. farmacologico meridionale	Spec. med. chim. e biol.	Decreto n. 4738 del 4 giugno 1970	
3	Roma, via Salaria, 208	Lab. Farmaceutico dott. Budini & C.	Spec. med. chim. e biol.	Decreto n. 4739 del 22 maggio 1970	
4	Comerio (Varese), via Stazione, 6	Crippa e Berger	Spec. med. chim. e biol.	Decreto n. 4740 del 24 aprile 1970	
5	Verona, via Quirico Filopanti n. 5	Lab. Glaxo	Produzione vaccini	Decreto n. 4741 del 4 giugno 1970	
6	S. Giorgio alle Pertiche (Padova), via Roma, 97-*A*	Officina farmaceutica Asolana	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4728 del 24 aprile 1970	

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Valeggio sul Mincio (Verona)	Sigurtà Farmaceutici	Spec. med. chim. e biol.	Decreto n. 4742 del 24 aprile 1970	
2	Pomezia (Roma)	Ausonia farmaceutici	Spec. med. chim. e biol.	Decreto n. 4743 del 14 maggio 1970	

(8096)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 12 settembre 1968 al 15 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68, 1389/68, 1391/68 e 1410/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna . .	2,84
	- l'Algeria .	2,96
	- gli altri paesi terzi .	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4) .	2,00
	- gli altri paesi terzi . .	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone .	23,00
	- gli altri paesi terzi .	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Giordania	14,00
	- gli altri paesi terzi	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere. con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia e la Giordania	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00

Numero dalla Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20% .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20% e inferiore al 40%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40% e inferiore al 55%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57%	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57% .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7202)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 16 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68, 1389/68, 1391/68, 1410/68 e 1430/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	
	per le esportazioni verso:	
	- Ceylon	45,00
	- gli altri paesi terzi	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Giordania	14,00
	- gli altri paesi terzi	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45% . .	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% . .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5% e inferiore o uguale all'11% .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% e inferiore o uguale al 17% .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 25%	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41% . . .	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15% . .	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia e la Giordania	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21%	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98%	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5%	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20% .	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo delle restituzioni u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7203)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale per esami a quattro posti di geometra di 3ª classe in prova (ruolo dei geometri - categoria di concetto) presso le Direzioni compartimentali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Torino, Milano, Firenze e Palermo, quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami a quattro posti di geometra di 3ª classe in prova (ruolo dei geometri - categoria di concetto) presso le direzioni compartimentali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Torino, Milano, Firenze e Palermo, quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di geometra;

b) età non superiore a 32 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età indicato alla lettera *c*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto Servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al Servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo alla Direzione generale - Servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di geometra;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario

giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello istituto, sarà composta da cinque membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore principale;

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta che verterà sull'applicazione pratica di uno degli argomenti indicati nella parte 1ª del programma di esame allegato *B*);

b) una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *C*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova ora non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovante il possesso dei titoli di precedenza (riserva di posti) o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze (riserve di posti) stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

A) ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciata dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dello art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno sucessivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di geometra.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal Provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza (riserva di posti) o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengono al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di geometra di 3ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 95.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 4.750, da un acconto mensile di L. 10.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 13.600 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità, commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio, all'acconto ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità, commisurata come l'anzidetta tredicesima, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALTBRANDI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale, per esami a quattro posti di geometra di 3ª classe in prova (ruolo dei geometri - categoria di concetto) presso le direzioni compartimentali di Torino, Milano, Firenze e Palermo, quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di geometra;

d) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

e) di non aver riportato condanne penali (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . . . (6);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (7);

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE I. — Prova scritta vertente sull'applicazione pratica di uno dei seguenti argomenti:

Topografia:

Rilevamenti planimetrici ed altimetrici e problemi connessi - Metodi di misura e calcolo delle aree - Strumenti di rilevamento e misura.

Estimo:

Metodi di stima delle aree e dei fabbricati (stima analitica e sintetica) - Determinazione del reddito - Costo di trasformazione.

Catasto rustico e urbano:

Nozioni sul catasto e sull'estimo catastale - Frazionamenti, revisione e rettifiche dei confini - Passaggi di proprietà - Volture - Accatastamenti.

Costruzioni:

Norme di accettazione dei materiali e modo di esecuzione dei lavori: con particolare riguardo ai leganti idraulici, alle calci, agli inerti, alle pietre naturali, ai laterizi, ai materiali da pavimentazione.

Malte e calcestruzzi: composizione, dosaggi e preparazione.

Strutture in muratura ordinaria. miste e in calcestruzzo semplice: relativi calcoli di stabilità e di verifica.

Strutture in calcestruzzo armato: nozioni.

Coperture e solai piani: in ferro, legno e calcestruzzo; calcoli e verifiche.

Sistemi di fondazioni usuali.

Muri di sostegno: tipi, caratteristiche e nozioni di calcolo.

Norme per l'esecuzione delle opere:

Elementi tecnico-contabili inerenti alla progettazione, allo appalto ed alla conduzione dei lavori: rilevamento dei prezzi, analisi dei prezzi, elenco dei prezzi. Computo metrico e stima dei lavori.

Sistemi e modalità di appalto ed aggiudicazione dei lavori.

Capitolati e contratti.

Revisione dei prezzi con particolare riferimento alla vigente legislazione.

Aggiornamento dei prezzi.

Sorveglianza e contabilità dei lavori: giornale dei lavori, manuale del direttore dei lavori, libretti delle misure, liste delle provviste e degli operai, anticipazioni, registro di contabilità, sommario, stati di avanzamento dei lavori, certificati di pagamento delle rate di acconto, stato finale, riserve e loro risoluzione.

Atti successivi al contratto dall'inizio alla fine dei lavori: consegna dei lavori, sospensioni e riprese, proroghe, ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione e collaudo.

Varianti ai progetti, aumenti di spesa, perizie suppletive e richieste di stanziamento suppletive, atti di sottomissione.

Nuovi prezzi.

Leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Regolamento per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti dell'INAIL.

Capitolato generale di appalto dell'INAIL.

PARTE II. — Prova orale vertente sulle materie della prova scritta, ed inoltre:

Materie giuridiche:

Servitù prediali (nozioni): distanze legali e distacchi, comunione di muri di confine.

Aree a dislivello e costruzione di muri di sostegno e di divisione.

Cenni sulla legislazione sociale italiana e sulle varie forme di assicurazioni sociali; l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali, il concetto di assicurazione; il sistema assicurativo vigente in Italia nella industria e nell'agricoltura. Norme sulla prevenzione infortuni con particolare riguardo alle disposizioni relative alle costruzioni edilizie.

L'INAIL - sua natura e compiti: organizzazione centrale e periferica.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8039)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto per uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile vi sono ventisette vacanze;

Che sette di tali posti sono stati messi a concorso con decreto ministeriale n. 23240 del 16 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 185;

Che altre dieci di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 23669 del 19 giugno 1970 registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 357;

Che l'amministrazione, intende, ora, mettere a concorso i restanti dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalle vigenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Bologna e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1970
Registro n. 14, *foglio n.* 394

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) Ristrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al restrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, converito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non ven-

gano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzione penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(7807)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a duecentododici posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 93 in data 22 gennaio 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a duecentododici posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o diploma rilasciato dagli istituti tecnici femminili e diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per le dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadine italiane. Ai fini del presente bando sono equiparate ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono, comunque, essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

il possesso del diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo di non essere state destituite o dispensate dall'impiego.

Le domande dovranno inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti dello Stato, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) l'assistenza sanitaria e sociale nell'organizzazione statale italiana; enti assistenziali in Italia; l'O.N.M.I.: finalità, ordinamento e funzionamento;

2) compiti dell'A.S.V. nell'O.N.M.I.: servizio presso le istituzioni, servizio domiciliare, propaganda igienica, bonifica morale, collegamenti;

3) nozioni d'igiene: aria, acqua, alimentazione, pulizia della persona, igiene della casa, microbi patogeni, profilassi;

4) nozioni di puericultura; assistenza all'immaturo;

5) malattie infettive e parassitarie che interessano particolarmente l'infanzia: loro profilassi;

6) le malattie sociali, le malattie del lavoro e le tossicosi: lotta contro le stesse;

7) vaccinazioni profilattiche, obbligatorie e facoltative;

8) Nozioni di statistica demografica e sanitaria.

La prova scritta verterà sulle sole materie indicate ai numero 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda le aspiranti invalide (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa, che ella, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale o diploma rilasciato dagli Istituti tecnici femminili, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma professionale di assistente sanitaria visitatrice, come sopra.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie visitatrici di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue oltre agli essegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successiva modificazione).

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. — Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

La sottoscritta . . . . residente oppure domiciliata in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammessa al concorso per esami a duecentododici posti di assistente sanitaria visitatrice di 3ª classe in prova del ruolo provinciale delle assistenti sanitarie visitatrici (carriera di concetto) indetto il 16 giugno 1970.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . il . . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del Comune di . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di . . . . nonchè del diploma di assistente sanitaria visitatrice;

f) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (4);

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

Data: . . . .

Firma (5)

. . . .

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per esame speciale a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e in particolare l'art. 16, il quale ha previsto, fra l'altro, che, nella prima applicazione della legge stessa, l'80 per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari e aggiunti delle segreterie universitarie che siano in possesso di diploma di istruzione media di 2° grado, nonchè agli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, nonchè a coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni previste dal citato art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto l'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale, sostituendo il primo ed il secondo comma del citato art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha previsto, fra l'altro, che, nella prima applicazione di detta legge, il 40 per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esame speciale, riservato agli appartenenti ai ruoli ordinari e aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni, nonchè a coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nei ruoli dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari;

Visto l'art. 8 della citata legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale ha previsto l'inquadramento in ruoli aggiunti, di categoria corrispondente al titolo di studio posseduto, del personale inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al predetto titolo di studio;

Visto l'art. 9 della medesima legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale ha previsto determinate decorrenze da attribuire, ai soli fini della carriera, all'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32, la quale ha soppresso i ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerata la necessità, in seguito all'entrata in vigore delle predette norme, di modificare il citato decreto ministeriale 18 marzo 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso riservato per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto, in applicazione dell'art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 698, un concorso per esame speciale a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Al concorso predetto possono prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del titolo di studio medio di secondo grado, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista od equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il godimento dei diritti politici;

c) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I requisiti di cui al precedente art. 3 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo art. 5; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande predette potranno essere trasmesse al Ministero direttamente dagli interessati, oppure per il tramite delle università e degli istituti di istruzione universitaria, in entrambi i casi esse dovranno pervenire alla citata direzione generale, sotto pena di esclusione dal concorso, nel termine sopra indicato.

Coloro che, a suo tempo, produssero domanda di partecipazione al concorso per centonovantanove posti di vice segretario in prova indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963, e che intendono partecipare al presente concorso, debbono presentare una nuova domanda in tal senso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognóme e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) in base in quale lettera del precedente art. 2 chiedono di partecipare al concorso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ad ogni domanda deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio il concorrente, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

L'esame speciale di cui al precedente art. 2 consiste in un colloquio, vertente sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico, con particolare riguardo ai seguenti argomenti: La Costituzione della Repubblica. La amministrazione diretta e indiretta: organi dell'amministrazione diretta centrale, attivi e consultivi; organi dell'amministrazione diretta locale; amministrazione indiretta: enti ausiliari dello Stato, regioni, province, comuni. Atti amministrativi: elementi e vizi. Il sistema dei controlli. Nozioni essenziali sulla giustizia amministrativa: varie specie di ricorsi; gli organi della giustizia amministrativa;

2) elementi di legislazione universitaria;

3) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

4) nozioni di contabilità di Stato, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione universitaria.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro documento di riconoscimento.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato l'esame speciale e che possono far valere titoli validi ai fini della precedenza o preferenza, debbono far pervenire i relativi documenti, redatti in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dal quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 5;

b) titolo di studio, in originale o in copia autentica su carta bollata da L. 400, qualora non sia stato già prodotto ai fini di cui all'art. 6 del presente decreto;

c) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 10.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati del concorso per esame speciale a cento posti di vice segretario in prova, previsto dallo art. 2 della citata legge 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso, immessi nel ruolo della carriera di concetto delle segreterie universitarie e che abbiano maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conservando lo stesso coefficiente e aggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: Rosati

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 63, *foglio n.* 278

(7954)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica tessile e tintoria.

Nel Bollettino ufficiale n. 14, parte II, del 2 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della chimica tessile e tintoria.

(8028)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituto centrale di statistica

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 703/P del 27 luglio 1970, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trenta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecuiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 574/P del 24 giugno 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 7 agosto 1969, successivamente modificata con deliberazione n. 798/P del 16 settembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 1° ottobre 1969.

(8070)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice centrale incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice centrale per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Marzi dott. ing. Enrico, ispettore capo superiore.

Membri:
Salmi dott. ing. Franco, ispettore capo;
Binelli dott. Ezio, ispettore capo;
Eugeni dott. ing. Luigi, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo.

Segretario:
Belli Aldo, segretario capo.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il direttore generale: FIENGA

(8135)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità;
Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Presidente:
Corradetti prof. Augusto, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:
Staniscia prof. Florindo, ordinario di scienze naturali nell'istituto tecnico commerciale «Medici del Vascello» di Roma;
Mazzoleni prof.ssa Gian Maria, ordinario di scienze naturali e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario di Roma;
Saccà prof. Giuseppe, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto;
Verolini prof. Felice, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto.

Sono nominati membri supplenti:
Sebastiani prof. Romano, preside dell'istituto tecnico agrario di Cortona Capezzine (Arezzo);
De Luca Papale prof.ssa Silvia, ordinario di scienze naturali nell'istituto tecnico commerciale di Stato di Roma;
Bettini prof. Sergio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità;
Di Castro Neri dott.ssa Italia, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Aldo Bisconti, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 350.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 230

(8132)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato dell'Esercito - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970, registro n. 8 Difesa, foglio n. 19, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;
Considerato che il direttore di sezione Coppola dott. Pasquale, segretario della predetta commissione, non può partecipare ai lavori relativi agli esami orali per ragioni di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 giugno 1970 il direttore di sezione Coppola dott. Pasquale è sostituito dal direttore di sezione Saccucci dott. Franco nell'incarico di segretario della commissione esaminatrice del concorso per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse.

Art. 2.

Al direttore di sezione Saccucci dott. Franco verrà corrisposto il compenso spettantegli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1970
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 396.

(8071)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 23ª del 6 giugno 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 26 Difesa, foglio n. 122, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato » (posti 182).

(8125)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro.

Le prove scritte del concorso per esami a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 7 ottobre 1968, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, L'Aquila, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza, nei giorni 6 e 7 ottobre 1970, alle ore 8.

(8025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3424 e 3425 in data 15 maggio 1970 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Naro e Realmonte;
Considerato che per mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti da parte del dott. Cammarata Rocco, vincitore della condotta medica di Camastra, come da comunicazione n. 1360 del 1° agosto 1970 del sindaco del comune, si è resa vacante la predetta sede;
Ritenuta la necessità di attribuire la condotta medesima al candidato che segue nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vasco Giuseppe, nato a Naro il 3 febbraio 1937, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Camastra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 3 agosto 1970

Il medico provinciale: ASARO

(8032)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo della direzione dei servizi veterinari nel comune di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 366, in data 21 gennaio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo della direzione dei servizi veterinari del comune di Roma;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma, dell'ordine dei veterinari della provincia di Roma e del comune interessato;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:
Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;
Castiglione-Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Roma;
Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;
Catellani prof. Giorgio, docente universitario di ruolo in ispezione degli alimenti di origine animale;
Castellucci dott. Italo, veterinario comunale di Macerata.

Segretario:
Marchitelli dott.ssa Caterina, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'ufficio del veterinario provinciale di Roma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Roma; tale provvedimento sarà, inoltre, affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Roma e del comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(8134)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.